



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\18

Chieti, li 08/08/2013

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sigla compilatore: tf*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084218; Fax: 0871-4084307*
- *PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it*
- *E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it*
- *Sito Internet: www.provincia.chieti.it*

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta **PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY SPA** con sede legale a C.da Cerratina - LANCIANO e sede operativa C.da Cerratina, 10 - zona industriale – LANCIANO, C.F. e P. IVA 01488310697 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 90894 con istanza¹ e a firma del legale rappresentante pro tempore/gestore, Sig. *Basilischi Antonio*², ha richiesto, per lo stabilimento sito in Lanciano (Ch), C.da Cerratina, 10, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "realizzazione di componenti meccanici destinati al settore automobilistico (attività di lavaggio ed applicazione bi componente)", per i punti:

PUNTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

- E1 LAVAGGIO A SPRUZZO
- E2 APPLICATORE BICOMPONENTE
- E3 LAVATRICE
- E4 LAVAGGIO POMPE ACQUA
- E5 LAVATRICE VALVOLE
- E6 LAVATRICE POMPE OLIO

NON SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE

- E7-E8-E9- E10 (BRUCIATORI A METANO DA 350 KW)
- E11-E12 (IMPIANTI CIVILI TERMICI DA 170 KW)
- E13- E14 (MENSA +CUCINA)
- E15- E16- E19-E20 (TORRINI ESTRAZIONE D'ARIA)
- E17 (GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA)
- E18 (POMPA ANTINCENDIO A GASOLIO)
- E21 (LABORATORIO DI PROVA FUNZIONAMENTO DEPRESSORE)

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 39948 del 06.08.2012, successivamente integrata con note acquisite al ns prot. n.50924 del 17.10.2012, n.10101 del 12.03.2013, corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

² nato ad Paliano (Fr) il 25/10/1952 e residente in Via Giovanni Calabrò n. 11, Lanciano (Ch);

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno della Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto in data 31/10/2012, prot. n. 4177/int, è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 54386 del 07.11.2012, ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 12/12/2012 alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di LANCIANO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO;
- ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

che con nota prot. N. 62022 del 06.12.2012, il Comune di Lanciano ha fatto richiesta di rinvio della prima riunione della CDS;

che pertanto, questo ente, con ulteriore nota prot. N. 59687 del 27.12.2012 ha rinviato la prima riunione della CDS per il giorno 23.01.2013;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 23.01.2013, come da verbale agli atti (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il Responsabile del Procedimento, a seguito del **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'ARTA e della specifica richiesta del Comune di Lanciano in ordine alle valutazioni VINCA (prot. 4332 del 23.01.2013), ha invitato la Ditta ad inoltrare le integrazioni documentali inerenti la suddetta richiesta;
2. le predette integrazioni sono state fornite a tutti i componenti della CDS dalla Ditta (ns. prot. N. 10101 del 12.03.2013)
3. con nota prot. n. 13229 del 04.04.2013 il Responsabile del Procedimento ha convocato la seconda riunione della CDS per il giorno 15.04.2013;
4. nel corso della seconda CDS del 15.04.2013 venivano considerati il parere urbanistico favorevole del Comune di Lanciano prot. N. 4344 del 23.01.2013, la nota del Consorzio ASI prot. N. 432 del 06.02.2013 ed il parere favorevole della ASL 02 prot. N. 7541 del 07.02.2013 riferibile al RD 1934 n. 1265;
5. il verbale della suddetta Conferenza (ALLEGATO 3) è stato trasmesso, con nota prot. n. 15847 del 22/04/2013 del Responsabile del Procedimento, al **Comune di Lanciano** ed alla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto**, con invito ad esprimersi definitivamente per tutti gli aspetti di rispettiva competenza nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'avvertenza che, la mancata espressione di un eventuale dissenso nel termine assegnato, avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;
6. con nota prot. n. 2132/int. del 11.06.2013 il Responsabile del Procedimento ha comunicato l'avviso di conclusione della CDS con richiesta di pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA, del nulla-osta del Comune di Lanciano, considerando acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso definitivo del Comune per tutti gli aspetti di propria competenza, non avendo quest'ultimo espresso il proprio motivato dissenso nel termine assegnato e nel successivo periodo trascorso;
7. l'esito della CDS del 15.04.2013, comprensiva della determinazione conclusiva favorevole è stata trasmessa a tutti i componenti la Conferenza ed al Suap Sangro Aventino;
8. **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso definitivo del Comune per tutti gli aspetti attinenti alla VINCA non avendo espresso definitivamente la volontà dell'Ente, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale della conferenza di servizi;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.20074/2013/9B.1.PS/Area I del 09.07.2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della società PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY SPA e del gestore;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione agli atti si possa procedere all'adozione dello specifico provvedimento autorizzatorio di merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY SPA ⁴ con sede legale a legale a C.da Cerratina - LANCIANO e sede operativa C.da Cerratina, 10 - zona industriale – LANCIANO, C.F. e P. IVA 01488310697 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 90894, nella persona del legale rappresentante/gestore pro tempore Sig. Antonio Basilischi, alle emissioni in atmosfera con riferimento **allo stabilimento di C.da Cerratina, 10 - zona industriale – LANCIANO**, derivanti dall'attività di *“realizzazione di componenti meccanici destinati al settore automobilistico (attività di lavaggio ed applicazione bi componente)”*, per i punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269 parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i:

E1 LAVAGGIO A SPRUZZO
E2 APPLICATORE BICOMPONENTE
E3 LAVATRICE
E4 LAVAGGIO POMPE ACQUA
E5 LAVATRICE VALVOLE
E6 LAVATRICE POMPE OLIO

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 23/02/2013 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, **per una durata di 15 (quindici) anni**, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarietà dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera “n” del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 2) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

4

⇒ *sulla base dell'istanza acquisita al acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 39948 del 06.08.2012, successivamente integrata con note acquisite al ns prot. n.50924 del 17.10.2012, n.10101 del 12.03.2013, corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;*

⇒ *sulla base della nota del Responsabile del Procedimento con atto prot. n. 2132/int. del 11.06.2013 tenuto conto il parere urbanistico favorevole del Comune di Lanciano prot. N. 4344 del 23.01.2013, la nota del Consorzio ASI prot. N. 432 del 06.02.2013 ed il parere favorevole della ASL 02 prot. N. 7541 del 07.02.2013 riferibile al RD 1934 n. 1265 e considerando acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso definitivo del Comune, per tutti gli aspetti di rispettiva competenza;*

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;

4.2. **altresì, di rispettare** le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. per i punti di emissione **E5 ed E6** dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. **predisporre**, per i punti **E1, E2, E3, E4, E5 ed E6**, a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un **autocontrollo semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo le modalità di cui al successivo Art. 9 e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo punto 4.2.3, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.3. **adeguare** i punti di campionamento dei predetti punti di emissione sia per quanto attiene il D.Lgs n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. oltre all'adeguamento nel numero dei tronchetti in ordine al loro posizionamento e campionamento.
- 4.2.4. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.5. **comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento**;
- 4.2.6. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (**qualora ricorrenti per il caso di specie**), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si rende obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI EN ISO 16911-2:2013, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento. Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.* Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. *Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.

La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

- Sportello Unico Attività Produttive Sangro-Aventino che dovrà notificarlo al Gestore della Ditta PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY SPA ;
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di LANCIANO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE

Dr. F. Tarricone



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca

Responsabile Tecnico
Ing. Pasquale DE FABRITIIS



TECNICO-AMBIENTE

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
Settore 7

Servizio Tecnico Ambiente

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA

Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.moca@provincia.chieti.it

Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis

Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it

Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi

Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: s.rossi@provincia.chieti.it

Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it

Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY SPA

Sede legale: C.da Cerratina LANCIANO

SEDE OPERATIVA: C.DA CERRATINA - ZONA INDUSTRIALE- LANCIANO

PUNTI DI EMISSIONE:

PUNTI SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE

E1 LAVAGGIO A SPRUZZO

E2 APPLICATORE BICOMPONENTE

E3 LAVATRICE

E4 LAVAGGIO POMPE ACQUA

E5 LAVATRICE A VALVOLE

E6 LAVATRICE POMPE OLIO

NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

E7-E8-E9 (BRUCIATORI A METANO DA 350 KW)

E11-E12 (IMPIANTI CIVILI TERMICI DA 170 KW)

E13- E14 (MENZA +CUCINA)

E15- E16- E19-E20 (TORRINI ESTRAZIONE D'ARIA)

E17 (GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA)

E18 (POMPA ANTINCENDIO A GASOLIO)

E21 (LABORATORIO DI PROVA FUNZIONAMENTO DEPRESSORE)

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 31/10/2012, prot. n. 4177/int, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 07/11/2012, prot. n. 54386 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 12/12/2012, successivamente rinviata su richiesta del Comune di Lanciano al 23/01/2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;

- il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto o suo delegato;
- il rappresentante del Comune di Lanciano;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2013 (duemilatredici)** il giorno **23 (ventitré)** del mese di **gennaio** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiara indifferente alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto ;
- il Comune di Lanciano;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti: il Sig. Giancarlo Di Girolamo, delegato dall'Ing. Antonio Basilischi, Procuratore per la sicurezza e ambiente della ditta;

Risultano altresì presenti:

- l'Ing. Daniela Spoltore della ditta Laser Lab, Consulente della Ditta;
- Ing. Marco Cupido della ditta Laser Lab, Consulente della Ditta;
- Ing. Osiride Luigi Di Fabio consulente della Ditta

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul *regolamento provinciale* sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

TECNICO-AMBIENTE

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, **nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);**
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi, deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta, per il tramite del SUAP Sangro-Aventino (acquisita al ns. prot. n.39948 del 06/08/2012) e successiva integrazione documentale trasmessa dal Suap, su richiesta di questo Settore, ed acquista al ns. prot. n.50924 del 17/10/2012.

Il Presidente dà lettura del parere prot. n.4332 del 23/01/2013 trasmesso dal Comune di Lanciano, contenente richiesta di integrazione della documentazione ai fini dell'espressione del proprio parere, che viene allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

Il rappresentante della Ditta prende atto di quanto richiesto dal Comune e si riserva di chiarire con lo stesso il contenuto delle integrazioni documentali richieste.

Il Presidente invita quindi il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto :
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

TECNICO-AMBIENTE

Preliminarmente il rappresentante dell'ARTA esprime la necessità di sottoporre al proponente preventivo relativo ai costi per gli oneri di istruttoria tecnica, così come previsto nella DGR 517/07, in questa seduta poiché a causa di carenze di personale non è stato possibile trasmetterlo al proponente. Gli oneri di istruttoria tecnica sono così rappresentati:

- 70,00 € per la valutazione tecnica della pratica + 26,00 € x 6 punti di emissione = € 226,00 + IVA.

Il **proponente** prende atto dell'importo dovuto ed accetta il preventivo.

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, ritiene necessario che venga corretta sul QRE la dicitura "olio minerale" indicando "polveri incluse nebbie oleose". Inoltre per tale parametro sarà necessario osservare come metodica di riferimento la UNI EN 13284-1:2003.

Soddisfatte tali condizioni esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- per i punti di emissione **E5 ed E6 oggetto** delle modifiche da apportare, dovrà essere comunicata la data della messa in esercizio. Da tale data che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- frequenza autocontrolli **semestrale** per tutti i punti di emissione, con riferimento alle metodiche ufficiali indicate nella Relazione tecnica;
- sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli se sarà possibile produrre un QRE con limiti più contenuti, dietro richiesta della Ditta, si potrà rimodulare la frequenza di autocontrollo.

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs n.81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Il Presidente, avendo ricevuto durante la riunione della conferenza, un'ulteriore nota del Comune di Lanciano prot. n.0004344 del 23/01/2013 contenente il parere urbanistico favorevole condizionato ne espone il contenuto e lo allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Stabilisce inoltre che, per la conclusione dell'istruttoria in corso, la Ditta dovrà inoltrare, in copia conforme, a tutti i componenti obbligatori della presente Conferenza dei Servizi, le integrazioni documentali sopra evidenziate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla DGR 517/07, nel limite temporale di gg. 30 dalla data odierna.

Il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnata ai Soggetti presenti e trasmessa, tramite raccomandata postale AR o pec, anche ai componenti obbligatori della Conferenza risultati assenti.

Chieti, li 23 gennaio 2013

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

[Handwritten signature]

Il Rappresentante della ditta

[Handwritten signature]

Il Consulente tecnico

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Presidente della Conferenza di Servizi

[Handwritten signature]

Il segretario

[Handwritten signature]

TECNICO-AMBIENTE

6



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Ditta: PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY S.p.A.


Località: Lanciano (CH)

| Punto di emissione numero (nuova numerazione) | Punto di emissione numero (vecchia numerazione) | Provenienza | Portata [Nm ³ /h] | Durata emissione [h/ges] | Frequenza emissione | T [°C] | Tipo di sostanza inquinante | Concentrazione inquinante in emissione [mg/Nm ³] | Flusso di massa [kg/h] | Altezza punto di emissione dal suolo [m] | Diametro [m] o sezione camino [mxm] | Tipo di impianto di abbattimento (*) |
|---|---|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--------|--|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| E1 | E9 | Lavaggio a spruzzo | 2.200 | 24 | Continua | 35 | Polveri (incluse nebbie oleose) SOV Tab D Classe II SOV Tab D Classe II+III | 10 1,5 10 | 0,022 0,003 0,022 | 10,0 | 0,15 | Assente |
| E2 | E2 | Applicazione bicomponente | 3.200 | 24 | Continua | 35 | Polveri (incluse nebbie oleose) Silice cristallina (Quarzo) SOV Tab D Classe III | 10 2,5 10 | 0,032 0,008 0,031 | 10,0 | 0,20 | Assente |
| E3 | E3 | Lavatrice | 6.200 | 24 | Continua | 35 | Polveri (incluse nebbie oleose) SOV Tab D Classe II SOV Tab D Classe II+III | 10 1,5 10 | 0,062 0,009 0,062 | 10,0 | 0,30 | Assente |
| E4 | E12 | Lavaggio pompe acqua Ford Lynx-14 | 1.000 | 24 | Continua | 35 | Polveri (incluse nebbie oleose) SOV Tab D Classe II+III | 10 1,5 10 | 0,01 0,002 0,01 | 10,0 | 0,15 | Assente |
| E5 | E11 | Lavatrice valvole | 1.100 | 24 | Continua | 35 | Polveri (incluse nebbie oleose) SOV Tab D Classe II SOV Tab D Classe II+III | 10 1,5 10 | 0,011 0,002 0,011 | 12,5 | 0,15 | Assente |
| E6 | - | Lavatrice pompe olio Ford Sigma | 1.200 | 24 | Continua | 35 | Polveri (incluse nebbie oleose) SOV Tab D Classe II SOV Tab D Classe II+III | 10 1,5 10 | 0,012 0,002 0,012 | 10,0 | 0,15 | Assente |
| E7 | - | Bruciatore a metano da 350 KW | Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 | | | | | | | | | |
| E8 | - | Bruciatore a metano da 350 KW | Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 | | | | | | | | | |
| E9 | - | Bruciatore a metano da 350 KW | Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 | | | | | | | | | |

Data

23/02/2013

Il Geografo dell'impianto



Il Tecnico



| Punto di emissione numero (nuova numerazione) | Punto di emissione numero (vecchia numerazione) | Provenienza | Portata [Nm ³ /h] | Durata emissione [h/gg] | Frequenza emissione | T [°C] | Tipo di sostanza inquinante | Concentrazione inquinante in emissione [mg/Nm ³] | Flusso di massa [kg/h] | Altezza punto di emissione dal suolo [m] | Diametro [m] o sezione canino [mxm] | Tipo di impianto di abbattimento (*) |
|---|---|--|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| E10 | - | Bruciatore a metano da 350 kW | | | | | | | | | | |
| E11 | - | Impianto termico per uso civile dal 170 kW | | | | | | | | | | |
| E12 | - | Impianto termico per uso civile dal 170 kW | | | | | | | | | | |
| E13 | E10A | Mensa + Cucina | | | | | | | | | | |
| E14 | - | Mensa + Cucina | | | | | | | | | | |
| E15 | - | Torrino estrattore d'aria | | | | | | | | | | |
| E16 | - | Torrino estrattore d'aria | | | | | | | | | | |
| E17 | E17 (GE) | Gruppo elettrogeno di emergenza | | | | | | | | | | |
| E18 | E18 | Pompa Antincendio a Gasolio | | | | | | | | | | |
| E19 | - | Torrino estrattore d'aria | | | | | | | | | | |
| E20 | - | Torrino estrattore d'aria | | | | | | | | | | |
| E21 | - | Laboratorio di prova funzionale depressore | | | | | | | | | | |


Data

23/02/2013

Il Gestore dell'impianto



Il Tecnico





**PROVINCIA
DI CHIETI**

ALLEGATO N.3

AUTORIZZAZIONE

N. CH2013/018 DEL 08/08/2013

PAGINE N. 4

D. Fer

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Settore 7

Servizio Tecnico Ambiente

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA

Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.moca@provincia.chieti.it

Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis

Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it

Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi

Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: s.rossi@provincia.chieti.it

Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it

Sito Internet: http://www.provincia.chieti.it

Pasquale De Fabritiis

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY SPA

Sede legale: C.da Cerratina LANCIANO (CH)

SEDE OPERATIVA: C.DA CERRATINA - ZONA INDUSTRIALE- LANCIANO

PUNTI DI EMISSIONE:

PUNTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

- E1 LAVAGGIO A SPRUZZO
- E2 APPLICATORE BICOMPONENTE
- E3 LAVATRICE
- E4 LAVAGGIO POMPE ACQUA
- E5 LAVATRICE VALVOLE
- E6 LAVATRICE POMPE OLIO

NON SOTTOPOSI AD AUTORIZZAZIONE

- E7-E8-E9- E10 (BRUCIATORI A METANO DA 350 KW)
- E11-E12 (IMPIANTI CIVILI TERMICI DA 170 KW)
- E13- E14 (MENZA +CUCINA)
- E15- E16- E19-E20 (TORRINI ESTRAZIONE D'ARIA)
- E17 (GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA)
- E18 (POMPA ANTINCENDIO A GASOLIO)
- E21 (LABORATORIO DI PROVA FUNZIONAMENTO DEPRESSORE)

TECNICO-AMBIENTE

Al

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 31/10/2012, prot. n. 4177/int, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 07/11/2012, prot. n. 54386 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno

12/12/2012, successivamente rinviata su richiesta del Comune di Lanciano al 23/01/2013;

- che a seguito della trasmissione da parte delle ditte delle integrazioni richieste nel corso della suddetta Conferenza il Responsabile del Procedimento ha riconvocato con nota prot. n.13229 del 04/04/2013 la seconda riunione della Conferenza di servizi alla quale sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Lanciano;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE .

L'anno **2013 (duemilatredici)** il giorno **15 (quindici)** del mese di **aprile** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiara indifferente alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto ;
- il Comune di Lanciano;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti: il Sig. Giancarlo Di Girolamo, delegato dall'Ing. Antonio Basilischi, Procuratore per la sicurezza e ambiente della ditta;


Risultano altresì presenti:

- ▲ Ing. Osiride Luigi Di Fabio consulente della Ditta

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione

TECNICO-AMBIENTE



dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.

- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, **nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);**
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nell' "Conferenza di Servizi", deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizioni sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente illustra i contenuti dell'istanza inoltrata dalla Ditta, per il tramite del SUAP Sangro-Aventino (acquisita al ns. prot. n.39948 del 06/08/2012) e delle successive integrazioni documentali prodotte in relazione alle richieste formulate nel corso della 1ª riunione della Conferenza.

Il Presidente comunica che a seguito del parere urbanistico favorevole del Comune condizionato all'acquisizione del nulla-osta del consorzio ASI, è pervenuta la nota prot. n.432 del 06.02.2013 con cui il consorzio dichiara che la modifica contenuta nell'istanza della Ditta non è assoggettabile al DPR n.380/2001.

Inoltre riferisce che il Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 di Lanciano-Chieti-Vasto, con nota prot. n.0007541 del 07.02.2013, indirizzata al Comune di Lanciano, ha espresso il proprio parere favorevole.

Il Presidente invita quindi il rappresentante dell'ARTA a voler esprimere il proprio parere definitivo anche in relazione alle integrazioni prodotte.

Il rappresentante dell'ARTA, nel prendere atto delle integrazioni trasmesse dalla Ditta conferma il proprio parere espresso in data 23.01.2013 con le prescrizioni in esso contenute.

Per tutto quanto precede, il Presidente dà atto che sulla base dei pareri ed atti di assenso sopra riportati si assume determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza, ma risultate assenti.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite PEC, ai componenti della Conferenza che

DFM

*Federico De...
P...*

al

TECNICO-AMBIENTE



De Felice

risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi o non sono ancora definitivi.

Essi possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie), qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.**

Il Presidente alle ore 10.30 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti e trasmesso tramite PEC anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 15 aprile 2013

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

De Felice

Il Rappresentante della ditta

Giuseppe di Felice

Il Consulente tecnico

Il Presidente della Conferenza di Servizi

Stefano Romo

Il segretario

TECNICO-AMBIENTE